

F.A.Q.

Revisione 29.05.2013

1. SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

1.1 D. Quali sono i soggetti ammissibili a presentare domanda?

R. Imprese extra-agricole con sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1129 dell'11/12/2012 e n.9 del 07/01/2013, o che vi esercitassero la propria attività al momento dell'evento, che abbiano subito danni a beni di proprietà destinati all'attività d'impresa; tali aziende devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e la loro attività non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda.

1.2 D. Quali sono i settori di attività ammissibili?

R. Possono presentare domanda le imprese extra agricole operanti in tutti i settori di attività economica, fatta eccezione per i settori identificati dai codici Istat (2007) 05.10 (estrazione di antracite e litantrace); 05.20 (estrazione di lignite); 08.92.0 (estrazione di torba); 19.1 (fabbricazione di pece e coke di pece)

1.3 D: Per presentare domanda è necessario aver presentato Scheda Segnalazione Danni a seguito dell' alluvione?

R. Sì; a seguito di riscontri con i Comuni competenti circa l'assenza di tale segnalazione la domanda verrà inviata agli organi giudiziari competenti per le verifiche di legge

1.4 D: il valore dei danni dichiarato in domanda deve corrispondere a quello indicato nella scheda segnalazione danni?

R. No, può essere inferiore o anche superiore

1.5 D: si può richiedere il contributo per danni inizialmente non dichiarati ma riscontrati dopo la presentazione della Scheda Segnalazione Danni?

R: Sì

1.6 D: ad un' unica società fanno capo più attività economiche; quante domande vanno presentate?

R: una per ogni attività

2. TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

2.1 D. Quali sono le spese ammissibili?

R. L' intervento è finalizzato a interventi realizzati a partire dal giorno successivo all' evento alluvionale e fino al 30/06/2014 relativi a:

- lavori di ripristino delle strutture e riparazione o riacquisto di macchinari, impianti, attrezzature.
- riacquisto o ripristino di beni mobili registrati intestati all' impresa richiedente alluvionata

2.2 D. Il riacquisto è ammissibile in tutti i casi?

R. No, solo quando il danno supera il 70% del valore del bene

2.3 D. Cosa si intende per strutture?

R. Immobili adibiti ad attività d'impresa, edifici destinati ad uso ufficio, aree attrezzate e impianti fissi. Tali immobili devono essere di proprietà dell'azienda; in caso di affitto o comodato nel contratto o in sue successive integrazioni deve essere contenuta una clausola che assegni agli affittuari gli oneri derivanti da danni alle strutture

2.4 D. Sono ammissibili le spese per qualsiasi tipo di struttura?

R. non sono ammissibili i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità dalle disposizioni urbanistiche o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (salvo che sia intervenuta sanatoria in data antecedente l'evento alluvionale).

2.5 D. Sono ammissibili spese per danni a beni danneggiati di proprietà di terzi detenuti da un'azienda alluvionata?

R. Sì, purchè detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o altro titolo, purchè rientranti nelle tipologie di spese ammissibili e purchè la loro riparazione sia a carico dell'impresa danneggiata in base al contratto medesimo.

2.6 D. Il valore dell' Iva è recuperabile?

R. No.

2.6 D. Sono ammissibili i lavori in economia?

R. No

2.7 D. Su quali beni mobili può essere riconosciuto il danno?

R. Sui beni rottamati o riparati (e ancora di proprietà dell'azienda); se il bene è stato venduto il danno non è più riconoscibile. In caso di bene distrutto o danneggiato irreparabilmente è necessario produrre foglio di rottamazione.

3. TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

3.1 D. In che forma viene concesso il contributo?

R. L'agevolazione viene concessa sotto forma di contributo in conto capitale (fondo perduto) in misura percentuale rispetto al valore dei danni subiti

3.4 D. Quali sono le percentuali massime del contributo?

R. - fino al 75% della spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto/ripristino di impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiate o distrutte
- fino al 75% del danno per i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 30.000 euro per beneficiario

3.5 D. Le percentuali massime possono essere ridotte?

R. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire le percentuali massime previste dal Bando tali percentuali verranno ridotte in modo uniforme in base al criterio della rigorosa perequazione (pro quota)

3.6 D. Il contributo ha un valore massimo?

R. Sì, l'intensità dell'aiuto non potrà essere superiore a 200.000 euro come stabilito dalla normativa "de minimis"

3.7 D. Il contributo si può cumulare ad altri aiuti pubblici?

R. Sì, fino al 75% del danno subito.

3.8 D. Il contributo si può cumulare con indennizzi assicurativi?

R. Sì, fino a coprire interamente l'importo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati

3.9 D. Come vengono quantificati i danni?

R. per i beni immobili: costo di ripristino con il medesimo materiale e le stesse tecniche delle porzioni di immobile danneggiate
per impianti, macchinari e attrezzature: in caso di distruzione o danno irreparabile costo per il riacquisto di beni con le stesse caratteristiche di quelli distrutti, in caso di danno riparabile costo di ripristino nel limite massimo del valore del bene al momento dell'alluvione.

per i beni mobili registrati

- in caso di rottamazione il valore indicato dai listini di riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo ecc.) al momento dell'evento
- in caso di riparazione il costo di ripristino, comunque non superiore al valore del bene

3.10 D. come vengono accertati i danni?

- R.** - Per importi fino a 10.000 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'impresa richiedente
- per importi superiori a 10.000 euro con perizia asseverata redatta da professionisti abilitati o da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi. Anche per importi inferiori a 10.000 euro relativi a danni riparabili di impianti, macchinari ed attrezzature è necessario produrre perizia attestante il valore del bene al momento dell'alluvione

4. ACCESSO ALL' AGEVOLAZIONE

4.1 D. Come si presenta la domanda?

R. La domanda deve essere redatta sull' apposito modulo pubblicato sul sito internet www.sviluppo.toscana.it/zonealluvionate. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa e inviata con raccomandata a.r. a

Sviluppo Toscana Spa
Via Cavour 39
50129 Firenze (FI)
Oggetto: Bando Zone Alluvionate

4.2 D. Quando si può presentare la domanda?

R. La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando (ovvero a partire dal 24/05/2013) fino al 45° giorno dalla pubblicazione del Bando (ovvero fino al 07/07/2013). Dato che il 45° giorno coincide con una domenica l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda è lunedì 08/07/2013 (farà fede il timbro postale).

4.3 D. Cosa deve essere allegato alla domanda?

R. alla domanda deve essere allegata certificazione sostitutiva, disponibile sul sito internet www.sviluppo.toscana.it/zonealluvionate, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e contenente le dichiarazioni specificate sul Bando all' art. 7

Inoltre, ove necessario, devono essere allegati:

- per danni inferiori a 10.000 euro: copia della "Scheda di accertamento danni imprese" consegnata e protocollata dal Comune di competenza
- per danni inferiori a 10.000 euro relativi a riparazione di impianti, macchinari e attrezzature: perizia asseverata
- per danni superiori a 10.000 euro: perizia asseverata
- nel caso di imprese inattive alla data di presentazione della domanda: attestazione del legale rappresentante nella quale dichiara di essere a conoscenza che l' erogazione del contributo subordinata alla riattivazione dell' impresa e al ripristino dei beni danneggiati/distrutti
- nel caso di imprese con polize assicurative che coprano i danni alluvionali: copia delle polize

4.4 D. Chi istruisce le domande?

R. L' istruttoria delle domande viene effettuata da Sviluppo Toscana Spa che verificherà la completezza delle domande e degli allegati, il possesso dei requisiti e l' ammissibilità dei danni dichiarati. L'istruttoria decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande ed ha durata di 120 giorni

4.5 D. La domanda può essere integrata?

R. in caso di incompletezza Sviluppo Toscana Spa richiederà di inviare un' integrazione entro il termine di 15 giorni, trascorsi i quali, in assenza di tale integrazione, la domanda verrà dichiarata decaduta. Allo stesso modo Sviluppo Toscana Spa può richiedere ulteriori elementi necessari ai fini dell' ammissibilità della domanda e della definizione dell' importo ammissibile a contributo

4.6 D. Quando viene definita la graduatoria ?

R. Al termine dell' istruttoria Sviluppo Toscana Spa redige la proposta di graduatoria delle pratiche ammesse e l' elenco delle non ammesse con le specifiche motivazioni, e le trasmette al Commissario delegato **che provvede all'adozione del provvedimento di ammissione a contributo o di esclusione.**

4.8 D. Come sarà reso noto l'esito dell'istruttoria e la relativa graduatoria?

R. Il Commissario delegato adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria ed i relativi esiti istruttori e procede alla successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) consultabile al seguente link: <http://web.rete.toscana.it/burt/>
In particolare, l'atto contiene l'elenco di tutte le domande pervenute e i relativi esiti suddivise in:

- domande ammesse e contributo assegnato
- domande non ammesse e motivi di esclusione.

4.9 D. E' prevista una comunicazione specifica in merito agli esiti dell'istruttoria?

R. Il Commissario delegato tramite Sviluppo Toscana SpA provvede all'invio al beneficiario di specifica comunicazione dell'istruttoria e dell'atto di assegnazione. La Comunicazione di ammissibilità avviene entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione sul BURT.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 D. Se la domanda è ammessa in graduatoria, quando sarà erogato il finanziamento?

R. A partire dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria finale dei progetti ammessi a domanda, il beneficiario può presentare domanda di erogazione del 50% del contributo ammesso dietro presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria, assicurazione ecc.) e sulla base di apposita relazione tecnica contenente descrizione degli interventi e relativi costi. Tale anticipo verrà erogato entro 45 giorni dal completamento della documentazione prevista.

5.2 D. Come avviene l' erogazione del saldo del contributo?

R. L' erogazione del saldo avverrà entro 60 giorni dalla data di completamento della rendicontazione delle spese. Le spese rendicontate devono corrispondere all' intero valore del danno richiesto e ammesso sul qual stato calcolato il contributo. La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporta una riduzione del contributo per riportarlo alla percentuale prevista dal bando.

5.3 D. E' possibile richiedere direttamente il saldo?

R. Sì

5.4 D. come si documentano le spese sostenute?

R.Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate complete di documentazione relativa al pagamento (ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto).

5.5 D. sono ammissibili i pagamenti in contanti?

R. No

5.6 D. E' possibile rendicontare il riacquisto in leasing?

R. Sì; in questo caso verranno rendicontati i canoni sostenuti dal giorno successivo all' alluvione fino al termine previsto per la rendicontazione.

6. CONTROLLI E REVOCA

6.1 D. Quali sono i controlli previsti?

R. Possono essere effettuati controlli documentali e in loco presso le imprese beneficiarie

6.2 D. Su cosa vertono i controlli?

R. Verifica dello stato di attuazione degli interventi, rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese

6.3 D. Cosa può determinare la revoca dal contributo?

R. L' agevolazione viene revocata nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario
- agevolazione concessa in base a dati, notizie, o dichiarazioni false, inesatte o reticenti
- mancata realizzazione dell' intervento oggetto dell' agevolazione nei termini previsti
- mancata rendicontazione delle spese
- parziale rendicontazione delle spese (comporta una revoca parziale)
- qualora emergano inadempimenti o irregolarità dell' impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal Bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

6.4 D. Cosa comporta la revoca?

R. L' immediata restituzione dell' agevolazione concessa ed erogata